



REPUBBLICA ITALIANA

n. 1870/07

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg.Sent.

II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
LA CAMPANIA

Sezione V

composto dai Signori

dott. Antonio Onorato                      presidente

dott. Andrea Pannone                      consigliere

dott. Paolo Carpentieri                      consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 65/2007 Reg. Gen., proposto da Francesco Testa,  
rappresentato e difeso dall' avv. Arturo Testa e presso lo stesso  
elettivamente domiciliato in Napoli, via massimo stazione n. 15;

CONTRO

La Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore della  
Giunta regionale,

per

l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze della Sezione nn.  
784/2005 e 2067/2005,

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita nella camera di consiglio dell'8 marzo 2007 la relazione del  
presidente;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto depositato l'8 gennaio 2007, il ricorrente, previo atto di messa in mora del 24 novembre 2006, ha proposto ricorso per ottenere l'adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulle sentenze descritte in epigrafe. Con nota del 18 gennaio 2007 la Segreteria di questo Tribunale ha comunicato all'Amministrazione regionale l'avvenuto deposito del ricorso, ai sensi dell'art. 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642.

#### DIRITTO

1- Il ricorso è ammissibile in quanto stato ritualmente proposto ai sensi dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1974 n. 1034 e degli articoli 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642

2- Il ricorso è anche fondato, in quanto l'Amministrazione regionale non ha dato esecuzione alle due sentenze.

Deve, pertanto, ordinarsi all'intimata Amministrazione di provvedere e va assegnato alla medesima il termine di sessanta giorni per adottare tutti gli atti necessari al pagamento di quanto dovuto.

Il Collegio reputa peraltro necessario predisporre sin d'ora la nomina di un Commissario "ad acta" in funzione sostitutiva, nel caso in cui l'Amministrazione intimata perseveri nell'inadempimento.

Le spese di lite, il compenso per il Commissario ed il contributo unificato seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione V, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

1)- ordina alla Regione Campania di dare esecuzione alle sentenze indicate in premessa entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione o dalla sua comunicazione in via amministrativa.

2)-Dà mandato al Prefetto di Caserta perché vigili sulla puntuale esecuzione e perché, in caso di ulteriore inottemperanza, nomini senza indugio un Commissario "ad acta", che provveda ad emettere in funzione sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del predetto giudicato.

3)-Tenuto conto degli adempimenti da effettuare, determina sin da ora in € 1200 (milleduecento) il compenso che l'Amministrazione dovrà liquidare per il detto commissario.

4)-Condanna l'indicata Amministrazione al pagamento di € 600 (seicento), quali spese competenze ed onorari di giudizio.

5)-Condanna l'Amministrazione soccombente a rifondere alla parte ricorrente quanto dalla stessa anticipato per contributo unificato.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2007.

IL PRESIDENTE Est,  
(dott. Antonio Onorato)